



Edizione di venerdì 23 Aprile 2021

CASI OPERATIVI

È possibile per il dottore commercialista essere socio di società immobiliari?
di **EVOLUTION**

IMPOSTE INDIRETTE

No alle agevolazioni prima casa in caso di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile
di **Angelo Ginex**

DICHIARAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2021
di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – III° parte
di **Luca Caramaschi**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali: tutto digitale!
di **TeamSystem**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La 100 km dei Forti
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

CASI OPERATIVI

È possibile per il dottore commercialista essere socio di società immobiliari?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tizio è iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Egli intenderebbe fare degli investimenti immobiliari con un veicolo societario. Si chiede di conoscere se la detenzione di partecipazioni societarie sia compatibile con la professione.

Le previsioni in tema di incompatibilità sono contenute nell'articolo 4 D.Lgs. 139/2005, in base al quale l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

- a) della professione di notaio;
- b) della professione di giornalista professionista;
- c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

IMPOSTE INDIRETTE

No alle agevolazioni prima casa in caso di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'atto di **rinuncia abdicativa** alla **quota di comproprietà** dell'immobile **non** consente di beneficiare delle **agevolazioni prima casa**: in tal caso è rinvenibile un **doppio trasferimento** in quanto i contitolari, dapprima, hanno **accettato l'eredità** testamentaria, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno **rinunciato** alla proprietà, determinandosi così **l'effetto traslativo** del loro diritto parziale. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 10666, depositata ieri 22 aprile**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un **avviso di accertamento**, emesso dall'Agenzia delle Entrate, con il quale venivano liquidate a cinque coeredi le **imposte di registro, ipotecarie e catastali**, negando le agevolazioni connesse all'acquisto della prima casa. L'acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo ad uno dei coeredi **in seguito alla rinuncia abdicativa** effettuata con atto notarile da parte degli altri comproprietari dell'immobile.

La Commissione tributaria provinciale di Padova **accoglieva il ricorso** dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell'Amministrazione finanziaria, **ribaltava l'esito** del giudizio di primo grado e, pertanto, i **contribuenti impugnavano tale sentenza in Cassazione**.

Questi censuravano la sentenza di appello asserendo segnatamente che con la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà non vi fosse stato trasferimento del diritto, ma, piuttosto, **si era verificata la mera espansione del diritto di proprietà in capo all'acquirente, al pari di quanto accade per il diritto di usufrutto**. Per tale ragione, essendo mancata la traslazione del diritto, l'atto non sarebbe dovuto essere assoggettato ad imposta. Inoltre, qualora si volesse ritenere che si fosse concretizzato il trasferimento del diritto di proprietà per effetto della rinuncia, **esso dovrebbe comunque andare esente da imposta, al pari delle donazioni, trattandosi di atto a titolo gratuito**.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondate le suddette doglianze**, osservando innanzitutto che «**l'acquisto della proprietà è un effetto legale della rinuncia da parte del comproprietario ed ha carattere derivativo in quanto presuppone la precedente titolarità del diritto in capo al rinunciante. Il nuovo proprietario, invero, acquista il diritto se ed in quanto esso spettasse al rinunciante**».

In materia di **usufrutto**, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare in altre pronunce (cfr., **Cass. Sent. 28.01.2019, n.2252**) che **l'atto di rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto è soggetto all'imposta prevista dal D.lgs. 346/1990**, rientrando nell'ambito degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento in virtù dell'effetto di arricchimento del beneficiario conseguente alla rinuncia al diritto da parte del titolare. Peraltra, la **rinuncia negoziale al diritto di usufrutto** è pacificamente assoggettata ad **imposta proporzionale di registro** (cfr., **Cass. Sent. 30.10.2000, n. 14279**).

Inoltre, la Suprema Corte ha rammentato che **la rinuncia alla quota di comproprietà**, fatta in modo tale da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari, **costituisce donazione indiretta**. In tal caso, si è dinanzi ad una **rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà**, perché l'acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comuniti si verifica solo in modo indiretto attraverso l'eliminazione dello stato di compressione in cui l'interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell'appartenenza del diritto di comunione anche ad un altro soggetto (cfr., [Cass. Sent. 25.02.2015, n.3819](#)).

A parere della Cassazione, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, **la rinuncia abdicativa operata non costituisce donazione indiretta**, poiché dal rogito notarile si evince che le parti hanno dichiarato che detta rinuncia avveniva a titolo gratuito, ma **senza spirito di liberalità**, laddove, invece, «*lo spirito di liberalità è connaturato alla donazione, anche indiretta*».

Nel caso in esame, gli eredi, **accettando l'eredità sono divenuti proprietari dell'immobile** e successivamente, rinunciando alla proprietà, si è verificata l'espansione del diritto di proprietà in capo al comproprietario. Pertanto, per effetto della **rinuncia** a tale diritto di proprietà, ai sensi dell'[articolo 1104 cod. civ.](#), si è verificato l'**effetto traslativo** del diritto già acquisito in capo ai rinuncianti.

Si sarebbe pervenuti allo stesso risultato, ha spiegato la Corte, qualora i coeredi avessero **rinunciato all'eredità ex articolo 519 cod. civ.**, con il conseguente **acquisto derivativo** direttamente dal *de cuius* in capo all'erede non rinunciante.

Invece, nel caso di specie, i coeredi, dapprima, hanno **accettato l'eredità testamentaria**, divenendo comproprietari dell'immobile, e, poi, hanno **rinunciato alla proprietà, determinandosi così l'effetto traslativo del loro diritto parziale**, che ha comportato un accrescimento in capo al coerede, ragion per cui l'atto di rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà dell'immobile è sottoposto ad imposta di registro e **non usufruisce dei benefici della prima casa**.

In virtù delle suesposte argomentazioni, il **ricorso** è stato rigettato ed i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

DICHIARAZIONI

La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2021

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso del 2020 i contribuenti hanno potuto beneficiare di due diverse possibilità per rivalutare, **ai sensi dell'[articolo 2 D.L. 282/2002](#) e ss. modificazioni, secondo le disposizioni previste dall'[articolo 5 L. 448/2001](#)**, il valore delle **partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **posseduti non in regime di impresa**:

- la rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi 639 e 694, L. 160/2019](#)), che fa riferimento alle **partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **possedute alla data del 1° gennaio 2020**, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato **entro il 30 giugno**;
- l'[articolo 137 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio), che ha prorogato le disposizioni degli [articoli 5 e 7 L. 448/2001](#) e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate in mercati regolamentati, **possedute alla data del 1° luglio 2020**. In tal caso la redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro la data del **15 novembre 2020**.

Ricordiamo che anche per il **2021** è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni, possedute alla data del **1° gennaio 2021**, effettuando i relativi adempimenti entro il **30 giugno 2021** ([articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge di bilancio 2021](#)).

Il versamento dell'**imposta sostitutiva**, da determinarsi nella misura dell'**11%**, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate, doveva essere effettuato in un'unica soluzione oppure si poteva scegliere la **rateizzazione** fino ad un **massimo di tre rate annuali di pari importo**:

- **a decorrere dalla data del 30 giugno 2020** per le partecipazioni possedute dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020;
- **a decorrere dalla data del 15 novembre 2020** per le partecipazioni possedute dal 1° luglio 2020.

In ogni caso, sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si sono avvalsi della **rideterminazione delle partecipazioni** possono inoltre scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta **l'imposta eventualmente già versata** in occasione di **precedenti procedure di rideterminazione** effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato **istanza di rimborso**.

In caso di **versamento rateale** la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate prescelto.

I soggetti che si sono avvalsi della **facoltà di rivalutazione ex L. 160/2019 e D.L. 34/2020** devono compilare la Sezione VII denominata **“Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”** del **quadro RT** del **modello Redditi PF 2021**.

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	,00	3	,00	4	,00
	RT106		,00		,00		,00

In particolare nei **righi RT105-RT106** vanno indicati:

- in **colonna 1**: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 3**: l'imposta sostitutiva dovuta;
- in **colonna 4**: l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- in **colonna 5**: l'imposta da versare, pari alla differenza tra le colonna 3 e colonna 4;
- la **colonna 6** va barrata in caso di scelta per il versamento rateale dell'imposta indicata in colonna 5;
- la **colonna 7** va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 5 è parte di un versamento cumulativo.

Nel caso di **versamento cumulativo** dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il **valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

La compilazione della Sezione VII del quadro RT del modello Redditi PF 2021 non interessa i soggetti che si sono avvalsi della rivalutazione al **1° gennaio 2021**, con **redazione della perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021**, i cui dati andranno indicati nel **modello Redditi PF 2022**.

AGEVOLAZIONI

La “misurazione” delle nuove attività sportive nella Riforma dello Sport – III° parte

di Luca Caramaschi

DIGITAL Seminario di specializzazione

LE FONDAZIONI E IL TERZO SETTORE

[Scopri di più >](#)

Definita quindi l'attività o le attività da ritenersi **“istituzionali”** (per quanto osservato nei [precedenti contributi](#) non necessariamente da rivedersi come **non commerciali**), ovvero quelle che giustificano l'inclusione del sodalizio sportivo nel **registro nazionale**, sempre l'[articolo 7 del nuovo D.Lgs. 36/2021](#), al comma 1, lettera b), stabilisce che le stesse devono essere **esercitate in via “stabile e principale”**.

Ora, se una prevalenza delle attività istituzionali deve potersi verificare, diventa indispensabile definire sia un termine di paragone sia un **criterio di misurazione delle attività**.

E questo termine di paragone sembra essere definito nel successivo [articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#), in cui si individuano **“attività diverse da quelle principali”**, le quali devono essere **“secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali”** nel rispetto di determinati limiti che dovranno essere definiti con successivo decreto.

Quest'ultima formulazione lascia quindi intendere (anche per le **“anticipazioni” che giungono dalla riforma del terzo settore** in relazione all'analogia previsione contenuta nell'[articolo 6 D.Lgs. 117/2017](#)) che il criterio di misurazione delle attività potrebbe essere esclusivamente **di tipo quantitativo**. Nel qual caso andrebbero poi ulteriormente chiariti **gli effetti derivanti** dal mancato rispetto di questi parametri (nella riforma del terzo settore, ad esempio, il superamento dei limiti quantitativi previsti per le attività diverse dovrebbe determinare, stando ai contenuti del decreto in via di pubblicazione, la fuoriuscita del soggetto dal **registro unico nazionale del terzo settore**).

Se così fosse anche per i **sodalizi sportivi dilettantistici**, le conseguenze potrebbero essere ancor più devastanti che non per gli Enti del Terzo Settore.

E questo in ragione delle specificità che da sempre caratterizzano il **comparto sportivo**

(certamente quello “agonistico”) che, come è noto, si finanzia facendo ricorso ad introiti aventi carattere commerciale non direttamente riconducibili alle attività ritenute “istituzionali” in una situazione di pressoché **totale assenza di proventi istituzionali**.

Non a caso, il legislatore della “riforma” introdotta con la **L. 289/2002** ebbe modo di cogliere tale aspetto al fine di introdurre, nel **comma 2** dell'[articolo 149 Tuir](#), (disposizione rubricata **“perdita della qualifica di ente non commerciale”**) un’esplicita **esclusione** per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) dalla verifica dei **parametri di commercialità** previsti al comma 1 del medesimo articolo 149.

Disposizione che, tuttavia, non trova applicazione per le società di capitali sportive dilettantistiche (Ssd) in ragione della loro **“natura” di imprese commerciali**, come ribadito dalla stessa Agenzia delle entrate sin dalla [circolare 21/E/2003](#).

Per contro, diverse considerazioni potrebbero porsi con riferimento a quelle **attività “sportive”** (nel senso ampio in precedenza descritto e quindi certamente ricomprensibile anche la mera **attività didattica**), che ritraggono corrispettivi proprio dalla loro attività “istituzionale” rivolta ad associati e/o tesserati.

Per questi – dovendo ragionare in termini quantitativi – non dovrebbe essere difficile rinvenire quegli **elementi di “stabilità e prevalenza”** richiesti dalla norma.

Infine, un ultimo ma non meno importante elemento di riflessione, riguarda la precisa definizione delle **“attività diverse”** che hanno carattere **“secondario e strumentale”** rispetto all’attività istituzionale.

Posto che le stesse giocano un ruolo decisivo nel loro rapporto con l’attività principale, al fine di consentire al sodalizio sportivo di mantenere la **qualifica sportiva dilettantistica** (vedremo se sarà questa l’interpretazione data dal nuovo decreto), vi è da chiedersi se qualsivoglia provento che non sia riconducibile all’attività principale sia da considerarsi derivante da una **attività “diversa”**.

È il caso, ad esempio, per citare alcune entrate tipiche del comparto sportivo dilettantistico, dei **contributi pubblici**, piuttosto che dei proventi derivanti dalle **prestazioni pubblicitarie** e/o dalle sponsorizzazioni.

Così come per altre entrate, quali le **erogazioni liberali** o le somme raccolte in occasione di **attività di raccolta fondi** che, pur non tipiche di un comparto come quello sportivo dilettantistico, possono comunque in taluni casi giocare un ruolo nelle verifiche sopra descritte.

Pensando, ad esempio, a proventi tipici del comparto sportivo quali quelli riferiti alle **attività connesse agli scopi istituzionali di cui al comma 2 articolo 25 L. 133/1999** viene da chiedersi come gli stessi verranno considerati ai fini sopra descritti.

Si tratta, come noto, dei due eventi all'anno nel limite dei 51.645,69 euro, **strutturalmente funzionali** alla manifestazione sportiva dilettantistica e rese – anche e soprattutto a terzi né associati né tesserati – **in concomitanza** con lo svolgimento della manifestazione stessa come, ad esempio, la **somministrazione di alimenti e bevande** in occasione dell'evento sportivo, la **vendita di materiali sportivi**, di gadget pubblicitari, di sponsorizzazioni, di cene sociali e lotterie etc..

In relazione a tali attività va ricordato che – a seguito delle indicazioni fornite dalla **circolare 18/E/2018** – per i proventi opera, tanto per le associazioni che per le società di capitali sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991, da un lato la **decommercializzazione ai fini Ires** mentre resta fermo **l'assoggettamento ad Iva**.

Orbene, questi proventi vanno considerati oppure no tra quelli derivanti dalle attività secondarie e strumentali svolte dal sodalizio?

Allo stesso modo, un contributo riconosciuto dal sodalizio sportivo a fronte dell'esercizio di una specifica **attività in convenzione (la gestione dell'impianto sportivo)**, provento che come è noto per le associazioni sportive dilettantistiche fruisce della **decommercializzazione ai fini Ires** sulla base di quanto previsto dall'[articolo 143, comma 3, lettera b, del Tuir](#) ma non anche ai fini Iva, come deve essere considerato ai fini della verifica imposta dall'[articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#)?

In conclusione: ciò che non è provento derivante **dall'attività istituzionale** del sodalizio sportivo dilettantistico, ma deriva da attività che si pongono in **stretta connessione con essa o in diretta attuazione** con le sue finalità istituzionali o che non si pongono affatto in connessione con essa, va sempre considerato derivante da attività “secondaria e strumentale” rispetto a quella istituzionale?

O potrebbe trattarsi di “**altre entrate**” da non considerare nella verifica dei limiti dimensionali normativamente imposti?


Se così non fosse, stante l'attuale configurazione del comparto sportivo dilettantistico, buona parte dei sodalizi sportivi avrebbe serie difficoltà a mantenere l'iscrizione al **nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, con il risultato di non poter più godere delle specifiche agevolazioni fiscali ad essa riconducibili.

È auspicabile che queste riflessioni siano fatte proprie dal legislatore nel tempo concesso dal Decreto Sostegni per l'emanazione dei previsti decreti correttivi, al fine di apportare quelle correzioni che tengano conto delle **specifiche caratteristiche** che un comparto complesso e variegato come quello **sportivo dilettantistico**, non da oggi, presenta.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

La gestione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali: tutto digitale!

di TeamSystem



Le soluzioni di firma per ogni esigenza, assicurazione obbligatoria FEA e conservazione a norma comprese

Scopri di più

ts TeamSystem
Digital Signature

Da diversi anni la normativa rende possibile digitalizzare le dichiarazioni e le comunicazioni fiscali in tutto il loro ciclo di vita. Questa trasformazione digitale del processo è un miglioramento per tutti gli attori coinvolti, ma soprattutto per gli intermediari fiscali (come gli studi professionali) che governano questo processo e possono trarre nel tempo notevoli benefici.

Stiamo assistendo al cambiamento culturale tanto atteso, in cui il processo di gestione viene trasformato in chiave digitale. E questo cambiamento è governato dallo studio professionale, che potrà offrire servizi a valore aggiunto ai propri clienti grazie all'utilizzo di soluzioni innovative come la firma elettronica, la conservazione digitale a norma e la condivisione facile e sicura di documenti e dati.

[**SCOPRI DI PIÙ...**](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La 100 km dei Forti

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

La **100 km dei Forti** si trova nel Trentino ed è un percorso in cui ogni bikers viene messo a dura prova. Il tragitto è caratterizzato da salite, discese e dislivelli, una vera sfida per gli appassionati di Mountain Bike.

Se oltre alla passione per la MTB, ami le competizioni e vuoi mettere alla prova le tue capacità, il **20 Giugno 2021 a Lavorone**, nelle montagne del Trentino, potresti essere uno dei 1.500 partecipanti nella **gara della 100 Km dei Forti**, oppure viverti la manifestazione sportiva da spettatore.

Questo percorso ha anche un fascino culturale perché è una via che venne utilizzata dai militari durante la Prima Guerra Mondiale, infatti lo si percorre tra le rovine dei vecchi forti austriaci ed italiani, infatti alcune delle tappe della 100 km dei Forti sono **Forte di Spitz-Verle**, **Forte Belvedere** e **Forte Busa**.

Incuriosito dalla 100 km dei Forti? Eccoti le principali informazioni.

- Dislivello massimo di 2.398 m.s.l.m.
- Percorso composto da tre circuiti e potrai scegliere quale seguire se non vorrai percorrerlo per intero.
- Durata dei percorsi: 52 km, 24 km, 27 km.

Si parte da **Parco Palù di Lavarone Cappella** proseguendo per 3 km in direzione **Monte Belem** e dopo essersi riposati si riparte per il **Passo Vezzena** pedalando tra le malghe.

Ci si ritroverà davanti ad un bivio in cui si potrà imboccare la **ciclopedonale Lusern-Roana** fino a **Malga Millegrobbe di Sopra**.

La tappa successiva sarà **Malga Campo** raggiungibile dal **Sentiero dell'Orso**, scendendo in direzione Luserna per poi ritornare a **Malga Millegrobbe** e sempre in discesa proseguire verso **Malga Laghetto**. Ed è da qui che si parte per la scalata al **Monte Tablat**.

Si prosegue verso Lago di Lavarone, passando per **Magrè, Passo Cost, Forte Belvedere, Oseli, Masi di Sotto e Malga Pozze**.

Arrivati nei pressi di **Carbonare**, si prosegue su quella che era la ex via militare dove si può ammirare l'ex Comando Austroungarico che rappresenta quasi il punto di arrivo, ancora pochi

chilometri di saliscendi per arrivare al traguardo di **Lavarone Gionghi**.

Ed è proprio in una frazione di Lavarone, a Gionghi, che è presente l'**Hotel Miramonti** attrezzato per i bikers e per le famiglie con parco giochi per i bambini.

Puoi arrivare a Lavarone per goderti la 100 km dei Forti da Milano o Venezia in auto. Da Milano in circa due ore raggiungi l'Alpe Cimbra imboccando l'**autostrada A22 del Brennero**, da Venezia puoi arrivarci percorrendo la **A31 della Valdastico**.

La tua passione è la MTB?

Allora la 100 km dei Forti è un'esperienza che devi assolutamente vivere.

Hai amici che vivono pedalando?

Condividi subito con loro ciò che hai appena letto, chissà, magari saranno interessati alla prossima gara del 20 Giugno di quest'anno.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO